

**ASSEMBLEE SOCIETARIE E IL NOTAIO A DISTANZA IN SVIZZERA E NEL CANTONE
TICINO,
CON BREVE EXCURSUS SULLA
AUTENTICA DI FIRMA TELEFONICA A DISTANZA TICINESE, E
QUALE APPENDICE
IL MANDATO PRECAUZIONALE SVIZZERO**

(Il punto della situazione su una materia in continua evoluzione, 8 ottobre 2021, Notaio avv. Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera, in convegno remoto virtuale da Milano, per il Comitato dei Notariati Lombardo Ticinese, Milano – traccia scritta della relazione tenuta a braccio)

Nel corso dell'anno scorso, a seguito della pandemia Covid-19, anche il Consiglio federale svizzero ha dovuto conciliare le disposizioni d'urgenza di distanziamento personale con la necessità che le persone giuridiche e i loro (spesso numerosi) organi assembleari potessero continuare a funzionare, tramite l'apertura a forme di deliberazione assembleari "a distanza" precedentemente sconosciute non solo dai rispettivi statuti ma anche dal diritto civile.

Ciò ha permesso alle società di adottare nuovi metodi assembleari a distanza, pure nel settore delle nuove tecnologie elettroniche delle videoconferenze, che, in condizioni normali, non avrebbero mai ipotizzato di esplorare.

Abbiamo assistito come la forza distruttiva del virus abbia stimolato il progresso tecnologico, anche nel settore societario e, di riflesso, quando queste sono richieste, nelle funzioni notarili.

Premetto che il tema su cui parlerò ha un certo grado di complessità poiché concerne una serie di stratificazioni normative principalmente di competenza decisionale degli organi esecutivi societari, nel contesto delle quali il notaio interviene nel caso in cui l'atto che deve essere adottato dall'assemblea richiede per legge la forma pubblica per l'ottenimento di una regolare iscrizione della notifica voluta presso l'ufficio cantonale di registro di commercio competente.

Sovente, gli stessi problemi interpretativi che trova il notaio, li trovano gli organi societari per cui a volte è proprio il notaio -rispettivamente- il consulente legale della società che può formulare le ipotesi operative applicabili migliori, in modo che la procedura assembleare abbia luogo con successo, senza l'avverarsi di ostacoli insormontabili.

Attualmente abbiamo i seguenti grappoli normativi interagenti che occorre considerare per valutare le modalità di tenuta di un'assemblea societaria per la quale validità la legge prescrive l'atto pubblico:

- le disposizioni normative federali relative alle diverse strutture societarie contenute nel codice dell'obbligazioni, civile o dell'ordinanza federale del registro di commercio. Il parlamento federale l'anno scorso ha adottato una grande revisione della società anonima, che dovrebbe entrare in funzione nei prossimi anni e che prevede una apertura a nuovi metodi di tenuta delle assemblee generali;

- le disposizioni normative emergenziali federali o cantonali per lottare contro la Pandemia Covid-19, dalla dinamica evolutiva temporale ed imprevedibilità straordinari;
- le disposizioni normative notarili cantonali, di competenza dei singoli cantoni in applicazione dell'Art. 55 delle disposizioni transitorie del Codice civile svizzero.

L'interazione nel tempo di questi tre fattori, rende ancora più difficile non solo prevedere ma anche determinare quella che è e sarà l'evoluzione del trattamento normativo e pratico delle assemblee societarie in futuro.

Mutuando la pregnante espressione usata dal professore per il futuro del cinema e delle arti audiovisive presso l'USI, Kevin B. Lee, come nella cinematica si assiste al passaggio da un universo ad un "multiverso", analogamente, anche nel notariato, stiamo assistendo al passaggio dal tradizionale rogito cartaceo a nuove forme molteplici anche digitali, volte a adattare la nostra attività, alle nuove velocità mediante forme deliberative distanziate, anche nel contesto delle assemblee societarie.

Vi sono nuovi fronti che si sono aperti in ambito notarile, oltre alle tecniche "cripto" token, che sentiremo dopo, che occorre considerare, senza trascurare l'evoluzione dei cosiddetti *smart contracts*. Come indicato poc'anzi dal Consigliere Nazionale del Notariato, Notaio Giuseppe Calafiori, occorre affrontarli, accettando la sfida.

Nella presente relazione cercherò di focalizzare sui materiali legislativi e dottrinali reperiti relativamente alle interazioni di queste tre stratificazioni normative, in rapporto in particolare alla Repubblica e Cantone Ticino.

In fondo alla presente ho allegato i rinvii alla documentazione alla quale ho potuto attingere per poter formulare queste riflessioni, nella quale, chi è interessato, potrà trovare ulteriori approfondimenti.

Vorrei rilevare che, qualche tesi formulata in questa sede ha valore di ipotesi, che dovrebbe essere confortata dalla pratica. Espongo il risultato della valutazione quale elemento di discussione per cercare di definire quali sono i limiti operativi del notaio in questi nuovi contesti o cosa si possa fare, *de lege ferenda*, per espanderli.

Qui di seguito espongo le disposizioni vigenti, attualmente, in Svizzera e nel Cantone Ticino, con riferimento anche alle modifiche al Codice delle Obbligazioni, relative alla Società per azioni del 19 giugno 2020. Infatti, in tale data il parlamento federale approvato la cosiddetta grande revisione della Società anonima.

Questa modifica normativa del codice delle obbligazioni è ipotizzabile avrà luogo nel 2022, con entrata in vigore nel 2023. Il Consiglio federale deve ancora deliberare a proposito.

L'obiettivo principale della revisione del diritto azionario consiste anche in una modernizzazione delle disposizioni relative all'assemblea generale tramite una semplificazione e flessibilizzazione delle modalità di partecipazione delle azioni che dovrebbero essere aumentati e -tramite ciò- la legittimità delle relative risoluzioni ed il relativo "governo corporativo", che pure dovrebbero risultarne migliorati.

Un tentativo del Consiglio federale di facilitare la formazione di società “a struttura semplice” sul modello neozelandese, rinunciando all’atto pubblico notarile, è fallito, in tale occasione.

A proposito della recente revisione del diritto della società anonima è interessante ricordare cosa ha indicato il Consiglio federale relativamente alla procedura societaria costitutiva:

“Il diritto vigente prescrive obbligatoriamente l’atto pubblico per la costituzione di qualsiasi società anonima o a garanzia limitata (art. 629 cpv. 1, 736 n. 2, 777 cpv. 1 e 821 cpv. 2 CO). L’atto pubblico ha una funzione probatoria, serve a evitare la precipitazione e anche a garantire una verifica della procedura. Nell’ambito del diritto societario, queste tre funzioni rivestono soltanto un’importanza secondaria.” (16.077, Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) FF 2017, 233)

Oltre alla costituzione, l’atto pubblico è prescritto per la Società Anonima, anche per la decisione di conferimenti in natura (art. 632 CO), la modifica dello Statuto (art. 647 CO), l’aumento di capitale azionario (Art. 650 CO) o la deliberazione di scioglimento (art. 736 CO).

A seguito del manifestarsi della pandemia nei primi mesi dell’anno scorso, lo stato di necessità ha condotto la Confederazione ad imporre amministrativamente alle assemblee societarie dei metodi decisionali anche inusuali rispetto quanto praticato nel passato. Con ciò ha introdotto mediante diritto pubblico la possibilità di adottare dei metodi assembleari anche se questi fossero in contrasto con quanto stabilito dai rispettivi statuti di diritto privato.

Quanto queste disposizioni federali, semplici e tuttora vigenti, abbiano potuto poter essere applicate in rapporto alla struttura normativa notarile presente nei diversi cantoni, dipende dalla relativa adattabilità e compatibilità del diritto notarile, diversa da Cantone a Cantone a seguito della competenza organizzativa del notariato dei Cantoni, nel contesto federale. Ciò, a differenza del sistema notarile italiano che è regolato da una legge unitaria.

Analogamente alla procedura assembleare a distanza, la Confederazione, nel contesto delle disposizioni emergenziali COVID-19, ha emanato disposizioni relativamente alla possibilità del “ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e conferenze telefoniche” per gli atti procedurali di diritto civile. In ambito penale non hanno emanato disposizioni, non volendo interferire nelle competenze organizzative dei cantoni.

Anche nell’utilizzo del sistema di comunicazione in remoto nel procedimento civile vi sono aspetti dei quali si possono desumere principi e riflessioni di diritto pubblico, di sovranità, di diritto civile e penale internazionale oltre che protezione dei dati, che potrebbero interessare, per analogia, anche il notaio nell’ambito dell’assemblea societaria con componente remota, sia all’interno della Svizzera sia nei casi con collegamenti a carattere internazionale. Interessanti nuovi, ulteriori, universi di ricerca.

Vediamo dunque, per capitoli, le diverse disposizioni normative e rispettivamente posizioni dottrinali relativamente al distanziamento delle parti dagli organi esecutivi della società e di riflesso anche dal notaio, nella prospettiva del notaio ticinese.

1. Le alternative emergenziali alla presenza fisica alle assemblee sulla base dell'Ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale del 16 marzo 2020

A seguito dei limiti posti dalla Confederazione prima con il blocco degli eventi, poi con la limitazione del numero dei partecipanti a manifestazioni su suolo elvetico, se non si fossero emanati al contempo dei correttivi, le assemblee societarie si sarebbero trovate improvvisamente nell'impossibilità di potere avere luogo e -quindi- il loro regolare funzionamento societario avrebbe rischiato di risultarne compromesso.

Per questo motivo il Consiglio federale ha emanato sotto forma di ordinanza urgente un regime normativo di deroga generale alternativa che ha provvisoriamente "espanso" le modalità di esecuzione delle assemblee e le pertinenti disposizioni dei rispettivi statuti societari.

La forma inizialmente introdotta in regime di situazione epidemica particolare nell'**Ordinanza 2 COVID-19**, con la modifica del 16 marzo 2020, mediante l'introduzione dell'art. **6a**, relativo alle "assemblee delle società", stabiliva quanto segue:

1 In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

a. per scritto o in forma elettronica; o

b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

2 L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 5. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Il 19 giugno 2020, l'Ordinanza 2 COVID-19 è stata abrogata, sostituendola con l'ordinanza 3 COVID-19, la quale, all'Art. 27 relativo al capitolo 4 Assemblee di società, alla versione stato il 1° ottobre 2021, recita, in modo analogo:

1 In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

a. per scritto o in forma elettronica; o

b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

2 L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 29 capoverso 4. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Ove l'Art. 29 capoverso 4, relativo alla durata di validità della ordinanza il consiglio federale ha stabilito di prorogarla fino al 31 dicembre 2021.

2. La successiva base legale formale federale della Legge COVID-19 del 25 settembre 2020

Con messaggio del 20 agosto 2020 (FF 2020, pag. 5797 ss) tale principio di modalità di svolgimento delle assemblee è stato ripreso integralmente nell'Art. 8 della "Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19", relativo ai "Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società", approvata dalle Camere federali il 25 settembre 2020 in regime di urgenza e con validità fino al 31 dicembre 2021, che recita:

Se necessario all'esercizio dei diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano al Codice civile e al Codice delle obbligazioni con riguardo all'esercizio dei diritti:

- a. per scritto o in forma elettronica;*
- b. mediante un rappresentante indipendente.*

Dal messaggio del Consiglio federale emerge che, "Poiché la questione della salvaguardia dei diritti si pone per tutte le società di capitali, in nome collettivo e in accomandita nonché per le associazioni e le società cooperative, la norma è formulata in modo neutrale rispetto alla forma giuridica. Sono contemplate tutte le società in senso lato e si rinvia alla definizione dell'articolo 2 lettera b della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (cf. FF 2020, pag. 5836), il quale, relativamente alle "definizioni", recita:

Società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera.

Dunque, dal marzo del 2020, vi sono tre nuove modalità di espletamento delle assemblee societarie:

- 1) per scritto (non per via e-mail),
- 2) in forma elettronica o
- 3) mediante un rappresentante indipendente designato.

Con decisione di modifica del parlamento del 18 giugno 2021, relativamente all'art. 8 della L COVID-19 è stato deciso che ha "Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dicembre 2023".

Le disposizioni speciali emergenziali COVID-19 sono dunque state estese e allineate legalmente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla revisione della Società anonima.

Nei confronti della legge COVID-19 è stato promosso un referendum, riuscito, per cui il popolo deciderà in votazione il 28 novembre prossimo. Occorre chiedersi se, in caso di accoglimento dello stesso, le ordinanze federali d'applicazione di cui si fa cenno, che attualmente hanno quale termine di applicazione il 31 dicembre 2021, saranno

ulteriormente prorogate per quanto riguarda la loro applicazione, oppure se decadranno con la fine di quest'anno.

Ciò genera incertezza relativamente all'applicabilità futura, quantomeno dopo il 31 dicembre di quest'anno, delle disposizioni speciali relative alla tenuta delle assemblee adottate dal consiglio federale.

3. L'attuazione della Legge COVID-19 federale nell' Ordinanza 3 COVID-19

Il Consiglio federale, il mediante l'adozione della **Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19)** del 19 giugno 2020, stato al 3 novembre 2020, e con validità fino al 31 dicembre 2021, all'art. 27, relativo alle "Assemblee di società", come visto ha stabilito quanto segue:

1 In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

a. per scritto o in forma elettronica; o

b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

2 L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 29 capoverso 4. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

L'art. 29 cpv. 4 O 3 COVID-19 stabilisce che la durata di validità dell'ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Sulla base della legge COVID-19 come menzionato in precedenza, se tale legge rimarrà in vigore, è ipotizzabile che la durata di tale disposizione nell'O 3 COVID-19 sia man mano prorogato sino all'entrata in vigore delle disposizioni relative contenute nella revisione sulla società anonima.

Il tenore dell'attuale Art. 27 dell'O 3 COVID-19 è uguale al primo testo emergenziale, apparso sotto forma di O 2 COVID-19 per la prima volta il 16 marzo 2020. Da quel momento, a parte le proroghe di validità, è rimasto immutato nella propria formulazione.

4. Le limitazioni alle "manifestazioni" ed eccezioni alle limitazioni di assemblee contenute nella Ordinanza COVID-19 situazione particolare

L'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, stato al 20 settembre 2021, nel capitolo relativo a "Provvedimenti nello spazio pubblico", prevede attualmente, per quanto riguarda l'Art. 10, la necessità di adottare piani di protezione per strutture accessibili al pubblico, quale può essere uno studio notarile, come pure all'art. 25 l'obbligo dei datori di lavoro di provvedere ad attuare provvedimenti necessari a garantire la protezione dei lavoratori.

Solo un anno fa al 2 novembre 2020 l'art. 6a della stessa ordinanza era più limitativa rispetto ad oggi, ritenuto che vietava gli **assembramenti** di più di **15 persone** nello spazio pubblico, e le manifestazioni con più di **50 persone**. A ciò si aggiungeva la limitazione

cantonale basata sulla risoluzione del 10 novembre 2020 del Consiglio di Stato che stabiliva che gli assembramenti di più di **5 persone** nello spazio pubblico erano vietati come pure era vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche private con più di **5 partecipanti**. Nel frattempo, le limitazioni federali sono state allentate e quelle cantonali abrogate. Queste disposizioni hanno limitato notevolmente la possibilità di tenere assemblee societarie.

5. **Le indicazioni formulate dalla Federazione Svizzera dei Notai (FSN) relativamente alle modalità per la tenuta di un'assemblea generale in rapporto alle disposizioni federali COVID-19**

Attualmente, dal documento COVID-19: "*Modalità per la tenuta di una assemblea generale e le loro autentiche della Federazione Svizzera dei Notai*", reperibile sulla parte dedicata ai membri del relativo sito Internet, si evince quanto segue, in forma rielaborata e tradotta dal francese dal sottoscritto:

- a) Il diritto cantonale relativo all'autenticazione degli atti ed in particolare le disposizioni concernente la procedura d'autentica, non è toccato dalle modifiche all'O 3 COVID-19 e all'O COVID-19 situazione particolare.
- b) Un'assemblea generale di una società unipersonale e l'assemblea generale di una società multi-personale con un solo rappresentante indipendente, non rientrano nel concetto di "manifestazione" ai sensi degli articoli 14 dell'O 3 COVID-19 e della O Covid-19 situazione particolare né nella definizione di un'assemblea ai sensi dell'Art. 27 dell'O 3 COVID-19. Esse possono dunque essere tenute normalmente e le decisioni possono essere autenticate in modo abituale. Ciò vale anche per la Sagl. Attualmente possono essere tenute delle assemblee generali fino a un massimo di **1'000 partecipanti** sulla base dell'art. 14 cpv. 1 dell'O COVID-19 situazione particolare.
- c) Se la decisione è adottata per **via scritta**, analogamente all'autentica di decisioni prese in occasione di uno scrutinio, occorre procedere allo spoglio e al conteggio dei voti. Il notaio assiste allo spoglio e rappresenta la procedura, lo spoglio corretto il risultato del voto in un atto autentico di constatazione.
- d) Se la decisione adottata per via puramente **elettronica**, a ragione della situazione giuridica incerta e delle esigenze tecniche relative all'identificazione, il risultato del voto ecc., è sconsigliato di stabilire un atto autentico senza precauzioni supplementari. È raccomandato di ricorrere a un rappresentante indipendente/scrutatore che si trovi nello stesso locale ove si trova il notaio e che il presidente raccolga i risultati del voto per il notaio. Nel caso in cui il risultato sia chiaro, la presenza almeno del notaio del presidente nello stesso locale può essere sufficiente.
- e) Per quanto concerne la tenuta dell' "**assemblea residuale**" in ogni caso i partecipanti devono essere ridotti al minimo assoluto; sarà inoltre necessario vegliare che dei rapporti di rappresentazione appropriati siano stabiliti anche per le persone implicate

che appartengono a gruppi a rischio: nel dubbio si ricorrerà alla forma scritta o elettronica.

- f) Il quesito di sapere se tutti partecipanti a un “**assemblea residuale**” devono essere effettivamente presenti fisicamente o possono essere connessi elettronicamente alla stessa, non è ancora stato deciso in maniera definitiva. L’ufficio federale della giustizia fa solo un breve dichiarazione a tale proposito indicando che i rappresentanti dell’organo di revisione e, nel caso di una assemblea generale, ogni altro partecipante, possono pure prendervi parte per via elettronica, per quanto la loro identificazione sia assicurata. Secondo il principio della prudenza, relativamente all’esigenza della presenza, è raccomandato che, quantomeno, il notaio, l’azionista unico come pure il presidente dell’assemblea siano fisicamente presenti nello stesso locale.
- g) Se i diritti degli azionisti sono esercitati tramite un solo **rappresentante indipendente** ai sensi dell’Art. 27 della O 3 COVID-19, l’assemblea generale non è considerata quale “manifestazione” ai sensi dell’art. 6 O 3 COVID-19, e può dunque essere tenuta normalmente. Ciò vale anche se sono presenti un membro del consiglio di amministrazione, un revisore, un notaio ecc. La procedura di autentica avverrà dunque nel modo classico.
- h) In caso di **voto scritto o circolare**, come previsto dall’Art. 27 O 3 COVID-19, la dottrina considera che tali decisioni possono essere autenticate. La FSN riporta un modello di attestazione ripreso da un articolo di Christian Brückner apparso sulla SJZ (del 1998 a pagina 33). La FSN precisa che, nel caso in cui il diritto applicabile esiga che il Notaio constati che certi documenti erano disponibili all’organo incaricato di prendere la decisione, il voto per via scritta potrebbe anche essere escluso.
- i) Per quanto concerne la decisione sulla forma elettronica sulla base dell’art. 27 O 3 COVID-19, anche un simile decisione dovrebbe essere poter essere presa nella forma di atto notarile. Se si considera che l’autentica di una decisione assembleare generale costituisce una istrumentazione portante su dei fatti “*Sachbeurkundung*”, questa potrebbe anche essere relativa ad un voto adottato in forma elettronica nel quadro di una assemblea generale virtuale.
- j) Secondo l’Ufficio federale di giustizia, un’assemblea generale **virtuale** ai sensi dell’art. 27 O 3 COVID-19 deve soddisfare talune esigenze per essere valevole, in particolare occorre assicurare che i partecipanti possano:
- Essere identificati;
 - potersi esprimere l’assemblea generale e sentire o vedere i voti degli altri partecipanti;
 - possono esercitare i loro diritti, in particolare il diritto di voto;
 - possano riunirsi con altri in contemporanea elettronicamente.

L’assemblea elettronica cui all’ 27 O 3 COVID-19 non prescrive necessariamente l’esigenza di una componente visuale: può anche quindi avvenire sotto forma telefonica o comunque essere limitata ad un sistema di comunicazione uditivo. (Un

simile sistema, mediante il quale tutti possono sentire tutto e tutti possono identificare tutti i presenti in maniera chiara e distinta, è ipotizzabile per assemblee generali di piccole o medie società, ove tutti conoscono bene tutti). L'esercizio del voto tramite posta elettronica semplice non è consentito, neppure quale metodo di voto per corrispondenza scritto.

Inoltre, occorre vegliare che il notaio possa constatare personalmente le dichiarazioni necessarie relativamente alle modalità tecniche del processo di voto e dei risultati del conteggio elettronico dei voti.

Allo stato attuale della tecnica secondo la FSN, non esiste ancora un fornitore di piattaforme elettroniche che abbiano sviluppato delle possibilità di voto in assemblee generali virtuali elettronico sicuro, senza rischio di errori.

Per parare alle incertezze esistenti, la FSN raccomanda nel caso di voto elettronico, conformemente al principio della prudenza, venga parallelamente designato anche un rappresentante indipendente.

6. Il FAQ pubblicato dal Dipartimento federale di giustizia sul tema "Coronavirus e assemblee generali", stato 1° settembre 2021

il Dipartimento federale di giustizia e polizia periodicamente ha pubblicato delle liste di domande e risposte relativamente al tema che ha aggiornato a seconda dello sviluppo delle normative in essere. L'ultimo indica quanto segue, quale breve sintesi a complemento di quanto esposto sopra

<https://www.bj.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-i.pdf>

- a) In base all'art. 27 O 3 COVID-19, l'Assemblea generale si svolge senza diritti di partecipazione fisica degli azionisti/soci/membri della società cooperativa/membri dell'associazione. Tuttavia, devono continuare ad essere presenti: un presidente (membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione), un segretario/scrutatore, se del caso, il rappresentante indipendente, se del caso, il rappresentante dell'ufficio di revisione, e un notaio in caso di deliberazioni dell'AG (assemblea Generale) che richiedono un atto pubblico. Si continuerà quindi a tenere un "**assemblea residuale**" fisica. I rappresentanti degli uffici di revisione possono in ogni caso, e nel caso dell'AG secondo lett. a, anche tutti gli altri partecipanti, partecipare, per via elettronica, purché sia garantita l'identificazione.
- b) La regolamentazione speciale secondo l'O 3 COVID-19 si riferisce alle assemblee di tutte le società. Oltre alle società di capitali come le società anonime e le Sagl, sono considerate società in senso lato anche le società in nome collettivo, le società in accomandita, le associazioni e le società cooperative. Gli azionisti devono poter esercitare i loro diritti anche nell'attuale situazione "particolare". L'art. 27 O 3 COVID-19 prevede quindi le possibilità su come si possano tenere le assemblee dei soci, che altrimenti devono essere svolte fisicamente. Per l'**organo superiore di direzione o di amministrazione** non è necessaria una regolamentazione speciale, poiché già il diritto applicabile non prevede l'obbligo dell'incontro fisico (cfr. ad esempio l'art. 713 cpv. 2 CO per le società anonime). L'art. 27 O 3 COVID-19 è quindi applicabile solo per le assemblee dei soci, ma non per gli altri organi della società.

- c) L'art. 27 O 3 COVID-19 consente l'esercizio dei diritti "in forma elettronica". In linea di principio, occorre garantire che ogni partecipante possa essere identificato/autenticato e possa esprimersi in assemblea, ascoltare i voti degli altri partecipanti ed esercitare i propri diritti, in particolare il diritto di voto (ciò significa che tutti i partecipanti devono riunirsi contemporaneamente per via elettronica, cosa che non sarebbe possibile, ad esempio, via e-mail). Tuttavia, **non è prescritto il requisito dell'immagine**. Anche nel caso di una conferenza telefonica o di una videoconferenza, deve essere redatto un verbale dell'AG.
- d) Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima (16.077, progetto 1) sarà introdotta l'AG virtuale. Le disposizioni di esecuzione necessarie per la revisione sono in corso di elaborazione e dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2023. Con la regolamentazione speciale per le assemblee di società secondo l'art. 27 O 3 COVID-19, viene introdotta una regolamentazione simile, fino all'entrata in vigore della revisione. Tuttavia, le possibilità differiscono notevolmente su alcuni punti dell'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima:
- Per l'AG virtuale in base alla revisione del diritto della società anonima è necessaria una base statutaria. Per poter usufruire delle possibilità di cui all'art. 27 dell'O 3 COVID-19, non è necessaria alcuna base statutaria.
 - Nell'ambito di un'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima, il Consiglio d'amministrazione deve designare un rappresentante indipendente nella convocazione. L'art. 27 dell'O 3 COVID-19 non contiene deliberatamente una tale esigenza.
- e) Le possibilità di cui all'art. 27 dell'O 3 COVID-19 si applicano alle Sagl, società cooperative, assemblee di associazioni, non si applicano invece alle sedute dell'organo superiore di direzione di fondazioni mentre si applicano assemblee di investitori delle fondazioni di investimento, da ultimo si applicano anche alle assemblee dei comproprietari delle proprietà per piani.

7. **Criteria procedurali delle assemblee a distanza desumibili dalla futura modifica dal diritto della società anonima**

Con riferimento alle modalità operative per lo svolgimento di una "assemblea elettronica", come anche accennato dal Dipartimento federale giustizia nel proprio FAQ riportato sopra, proprio la modifica delle disposizioni della società anonima del Codice delle obbligazioni (e meglio nei nuovi art. 701a - 701f e 702 nCO), approvata dalle Camere federali il 19 giugno 2020, emergono elementi interpretativi addizionali che ritengo sia interessante menzionare.

Taluni di questi, non esorbitanti quanto oggi permesso, possono infatti essere considerati, nel limite di quanto attualmente ammissibile, grazie al regime speciale previsto dall'art. 27 dell'O 3 COVID-19, quali "*buone pratiche di condotta*" -anche notarile- in caso di assemblea generale elettronica ibrida o virtuale.

Il testo dei futuri nuovi articoli 701a – 702 CO prevedono tutta una serie di accorgimenti che permettono di tracciare linee guida e di tendenza che probabilmente la giurisprudenza

farà propria quale bussola interpretativa della volontà del legislatore e del governo federale nel settore delle assemblee a distanza.

La dottrina, nelle opere frattanto apparse su tali norme, ha già iniziata l'esegesi relativa.

Occorre rilevare che le disposizioni inserite hanno lo scopo di chiarire aspetti non regolati in precedenza -rispettivamente- di precisare quale sia il luogo dell'assemblea e di regolarne le modalità. Ciò anche per animare maggiormente il rapporto tra assemblea generale e organi esecutivi e rendere così più dinamiche le strutture societarie.

Relativamente a tali nuove disposizioni normative, si può sommariamente rilevare quanto segue:

- a) L'Art. 701a nCO stabilisce luogo dell'assemblea, precisando che questa può anche svolgersi simultaneamente in **più luoghi**, con **diretta audiovisiva** in tutti i luoghi in cui si svolge l'assemblea.
- b) L'Art. 701b nCO stabilisce che l'assemblea generale può anche svolgersi all'estero se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio di amministrazione designa un **rappresentante indipendente**. Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa il consiglio di amministrazione può rinunciare a designare il rappresentante indipendente, se tutti gli azionisti vi acconsentono.
- c) L'Art. 701c nCO prevede che il consiglio d'amministrazione può prevedere che gli azionisti che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea generale possono esercitare i loro diritti per via elettronica. Questo articolo apre dunque la via alle modalità di assemblea "**ibrida**" (parzialmente presenziale, parzialmente elettronico-remota).
- d) L'Art. 701d nCO stabilisce che l'assemblea generale può svolgersi per **via elettronica** e senza luogo di riunione fisico se lo statuto prevede e nella convocazione il consiglio di amministrazione designa un rappresentante indipendente (cosiddetta assemblea "**virtuale**"). Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.
- e) L'Art. 701e nCO prevede le **condizioni** per l'impiego di mezzi di comunicazione elettronica, a valere quali garanzie da fornire affinché l'assemblea possa avere luogo. Tra queste si richiede che:
 1. l'identità dei partecipanti sia accertata;
 2. gli interventi in seno all'assemblea generale siano trasmessi in diretta;
 3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
 4. l'esito delle votazioni non possa essere alterato.
- f) L'Art. 701e nCO prevede come procedere nel caso in cui dovessero verificarsi **problemi tecnici**.

- g) Mentre l'Art. 702 cpv. 2 nCO prevede quello il contenuto minimo del **processo verbale**.

Rispetto alle disposizioni elementari contenuti nell'art. 27 O 3 COVID19, le disposizioni contemplate nella revisione del diritto della società anonima sono più dettagliate. Sulla scorta di queste si pongono due tipologie di problemi per il notaio rogante. Il primo è quello relativo alle assemblee **multi-luogo**, in **Svizzera** o/e all'**estero**, mentre il secondo è relativo al **diritto notarile applicabile** ed alla fattibilità della assemblea generale virtuale.

8. Il problema della rogazione multi-luogo di un'assemblea generale

Nel proprio articolo pubblicato l'anno scorso nel libro "*Das Aktienrecht im Wandel*", il Prof. Hans Kaspar von Der Crone e Sandro Bernet nel contributo intitolato "*Der Tagungsort der Generalversammlung im revidierten Aktienrecht*" rilevano quanto segue (Dike Verlag, San Gallo, 2020, pag. 265 ss) (rielaborato dal tedesco):

- Delle decisioni che richiedono l'atto pubblico nel contesto di un'assemblea generale multi-luogo, devono essere effettuate in uno dei luoghi e di seduta presso un notaio competente. In Svizzera i criteri minimi per gli atti pubblici sono regolati a livello federale sulla base dell'art. 55 delle disposizioni finali del CCS, e i presupposti minimi di costituzione sono regolati dal diritto cantonale applicabile.
- Occorre distinguere tra la rogazione della **volontà** e la rogazione di **elementi fattuali**. Mentre il diritto cantonale per la rogazione di elementi di volontà, ad esempio, nel caso di costituzione nel caso della fondazione di una società, può prescrivere che la seduta abbia luogo presso dei locali e quindi può così indirettamente vietare una rogazione tra persone assenti, nel caso di rogazione di elementi di fatto è sufficiente che il notaio rogante li possa constatare direttamente. L'atto pubblico di un'assemblea generale certifica le percezioni di fatto del Notaio relativamente alle procedure dell'assemblea generale. Come rogazione di fatto questa può anche essere attuata nel caso di una assemblea generale multi-luogo.
- Per quanto riguarda alle procedure negli ulteriori luoghi di seduta il notaio si deve accertare in modo appropriato che la trasmissione dell'immagine e del suono e che i risultati delle votazioni avvengano in maniera corretta.
- Per motivo di praticità in regola sarebbe preferibile procedere con una rogazione presso un luogo di seduta in Svizzera: sarebbe però anche immaginabile una rogazione presso un luogo di seduta estero, in tal caso da parte di un notaio estero.
- Nel caso di più luoghi di seduta in Svizzera come pure in Svizzera e all'estero, possono sorgere problemi di conflitti di competenza giurisdizionale, interna o internazionale.

9. Il problema della rogazione di una assemblea generale virtuale

Ancora dall' articolo pubblicato l'anno scorso nel libro "*Das Aktienrecht im Wandel*", il Prof. Hans Kaspar von Der Crone e Sandro Bernet, nel contributo intitolato "*Der Tagungsort der Generalversammlung im revidierten Aktienrecht*" rilevano quanto segue (Dike Verlag, San Gallo, 2020, pag. 265 ss) (rielaborato dal tedesco):

- Anche in occasione di assemblee generali virtuali possono essere adottate delle decisioni che necessitano l'atto pubblico. Il diritto cantonale può anche prevedere per atti pubblici che fissano la volontà, quale ad esempio l'atto costitutivo di una costituzione societaria, un luogo di seduta fisico. Un atto pubblico di un'assemblea generale che necessita invece la rogazione di elementi di fatto quale la descrizione circa un procedimento effettivo può per contro essere effettuato anche nell'ambito di un'assemblea generale virtuale. Dato che, per definizione, nell'ambito di un'assemblea generale virtuale manca il "luogo di seduta", la competenza notarile deve essere data nel luogo dove il notaio partecipa all'assemblea generale virtuale. La competenza territoriale del notaio è dunque data quando egli, in occasione della sua partecipazione all'assemblea generale virtuale, si trova ininterrottamente nel proprio territorio di competenza giurisdizionale.
- Il presupposto di base per la rogazione di una risoluzione di una assemblea generale virtuale è che il notaio personalmente e senza interruzione possa percepire le procedure dell'assemblea come pure le constatazioni del presidente.
- Nel caso dell'assemblea generale virtuale questa capacità di percezione illimitata è permessa dal funzionamento privo di disturbi degli strumenti tecnici che permettono lo scambio diretto tra i partecipanti. In questo senso, il notaio può anche percepire e rogare con effetti di diritto anche constatazioni puramente elettroniche, senza che perciò la presenza fisica del presidente presso la sede di riunione sia in ogni caso da considerare un presupposto necessario. Ciò presuppone che il notaio possa convincersi in modo appropriato del funzionamento privo di problemi del mezzo tecnico, cosa per la quale egli si può anche appoggiare su conferme corrispondenti da parte di un terzo esperto.
- Secondo il diritto attuale l'originale di un atto pubblico deve essere obbligatoriamente rilasciato quale documento cartaceo. La sottoscrizione dell'atto pubblico relativamente alle risoluzioni dell'assemblea generale da parte del presidente e del redattore del verbale non è comunque presupposto di validità. La firma del presidente del giorno e del redattore del verbale potrebbe anche essere una mera disposizione d'ordine di diritto cantonale.
- Dal profilo pratico sembra che il notaio durante una assemblea generale virtuale, si potrebbe anche trovare nella sede del presidente e proceda alla rogazione alla sua presenza. Sarebbe però anche ammissibile che il notaio si trovi nel proprio territorio giurisdizionale di fronte ad un computer e partecipi a una assemblea generale virtuale prendendo atto delle constatazioni del presidente, che non si trova fisicamente con lui, tramite i sistemi elettronici a disposizione.

Dal contributo di Jean-Pascal Stoll «*Das neue schweizerische Recht der virtuellen Generalversammlung im Lichte anderer Rechtsordnungen*» apparso sulla rivista *Recht* (Stämpfli Verlag, Bern, 2021, No 1, pag. 37), si può desumere quanto segue (rielaborato dal tedesco):

- fondamentalmente la rogazione di una assemblea generale virtuale è ammissibile, così si è espresso il consiglio federale nel messaggio sulla revisione della società anonima, restano riservate le disposizioni dei cantoni dato che questi regolano gli aspetti procedurali.
- La partecipazione e la comprensione linguistica del notaio può anche avvenire tramite il proprio login oppure sedendosi accanto ad un computer del consiglio d'amministrazione. In tale modo egli può seguire le procedure dell'assemblea generale e conseguentemente rogarla, in modo che l'atto garantisca unità, quale elemento minimo federale del diritto degli atti pubblici. Il notaio può anche affidarsi alle dichiarazioni del consiglio d'amministrazione e deve rogare le risoluzioni conseguentemente.
- Un ulteriore aspetto è la competenza notarile. Un'assemblea generale senza un luogo di seduta fisico deve comunque svolgersi in un cantone, il quale diritto dell'atto pubblico debba essere applicabile e i quali notai, se interpellati, debbano rogare. Viene sostenuta la tesi secondo cui il luogo di seduta sia il luogo di sede della presidente del giorno e questo dovrebbe trovarsi nell'ufficio del notaio rogante. Un'altra soluzione permetterebbe ad ogni notaio di svolgere la rogazione, sin tanto egli nel corso della partecipazione on-line e gli si trovi fisicamente nel Cantone che gli ha conferito la competenza di rogare atti notarili. Sussiste a tale proposito ancora un po' di incertezza giuridica come esattamente un atto pubblico vada svolto nel contesto di un'assemblea generale virtuale.

Il Prof. Roland Müller e Fabian Akeret, nel proprio contributo "*Die Generalversammlung nach revidiertem Aktienrecht*", nella rivista *Schweizerische Juristen Zeitung*, No. 1 15.01.201, a pag 15 sostengono quanto segue (rielaborato dal tedesco):

- Non sarebbe adeguato all'obiettivo né l'intenzione del legislatore che il presidente del giorno debba partecipare alla assemblea generale virtuale presso gli uffici del notaio. In considerazione del testo normativo rivisto e il senso e lo scopo dell'introduzione della assemblea generale virtuale nelle disposizioni della società anonima, non è necessario che il presidente del giorno per lo svolgimento dell'assemblea generale virtuale si rechi presso gli uffici del notaio incaricato. Piuttosto il presidente, per motivi di praticità, può partecipare all'assemblea virtuale da qualsiasi luogo fisico. È chiaro che il notaio debba trovarsi nel territorio della propria competenza giurisdizionale e debba controllare personalmente e senza interruzione le procedure della assemblea generale virtuale come pure le constatazioni del presidente. Il Notaio deve essere convinto in modo adeguato che la struttura elettronica funzioni senza disturbi e a tale proposito può anche appoggiarsi alla conferma da parte di terzi competenti in materia.

10. La base normativa notarile cantonale ticinese permette i verbali notarili cartacei di Assemblee a distanza?

Preliminarmente occorre definire quale tipologia di “atto notarile” o “atto pubblico” consiste la rogazione di risoluzioni assembleari nel contesto del “diritto notarile svizzero”, per poi qualificare nel contesto del diritto notarile ticinese.

Come noto un “diritto notarile” svizzero come tale non esiste ritenuto che i cantoni sono tuttora competenti a stabilirne la procedura tramite proprie disposizioni solitamente incorporate in leggi e regolamenti cantonali.

Il Professore Stephan Wolf nel suo scritto apparso il 15 marzo 2018 (tradotto dal tedesco) “*Sulle procedure di rogazione cantonale come punto di partenza per un processo notarile e allo stesso tempo sul difficoltà di standardizzare la sostanza diritto notarile sostanziale - una valutazione della situazione attuale*”, nel libro “*Aktuelle Themen zur Notariatspraxis*” (pubblicato in occasione del quarto Congresso dei notai svizzeri) ha abbozzato un tentativo di categorizzazione delle diverse tipologie di atti notarili cantonali, a seconda della loro caratteristiche. Partendo dal diritto notarile di Berna, questo -sistematicamente- prevede due procedure principali.

La procedura di **rogazione delle dichiarazioni di intenti** (*Beurkundung von Willenserklärungen*), che prevede una procedura generale, e le procedure di **rogazione di elementi di fatto** (*Sachbeurkundungen*). Quest’ultima categoria viene a sua volta suddivisa nelle procedure cantonali, le quali -a loro volta- sono distinte in due sottocategorie: le disposizioni generali e, tra altre, le **risoluzioni assembleari** “*Versammlungsbeschlüsse*” e le **procedure di autenticazioni di firma**.

Nell’opera del Prof. Brückner “*Schweizerisches Beurkundungsrecht*», da pag. 769, e più in dettaglio da pag. 835, viene descritta la procedura di rogazione di una risoluzione assembleare, a cui per maggiori dettagli rinvio.

Assodata l’esigenza o comunque la facoltà di dovere (o potere) tenere delle assemblee “a distanza” alternative a quelle in presenza ex art. 27 dell’O 3 COVID-19, come visto sopra, talune assemblee richiedono, per la propria validità, la forma dell’atto pubblico notarile.

L’art. 34 della Legge cantonale ticinese notarile (LN) del 26 novembre 2013, relativamente alla pubblicazione degli atti pubblici, permettere di rogare un’assemblea ex disposizioni federali sotto forma di atto pubblico cartaceo, anche nei confronti di una “assemblea residuale” ex art. 27 dell’O 3 COVID-19.

Il Prof. Christian Bruckner nel volume “*Aktuelle Themen zur Notariatspraxis*” del 4° congresso dei notai svizzeri del marzo 2018, ha scritto (tradotto dal sottoscritto):

(...) non vi sono di principio obiezioni contro un atto pubblico di assemblee che vengono svolte contemporaneamente in diversi luoghi. Uno di questi luoghi si deve trovare in un cantone del notaio rogante. Lì il notaio deve essere presente e seguire lo sviluppo dell’assemblea.” (pag. 73).

Da ciò, in *majore minus*, si può desumere che ex art. 34 LN il notaio ticinese può rogare mediante atto pubblico anche assemblee ove parte dei membri della stessa non sono presenti fisicamente ma si trovano posti in luoghi diversi e sono contemporaneamente in contatto tra di loro, mediante un canale audio o audio e video elettronici, come previsto dall' art. 27 dell'O 3 COVID-19 o, dal nuovo diritto societario, nel caso delle assemblee multi-luogo. Ciò presuppone però, comunque, la presenza, di fronte al notaio, di una assemblea residuale, presenziale, *de visu*, come meglio vedremo sotto.

Occorre segnalare che l'art. Art. 72 LN relativo ai “*Verballi a distanza e certificazione elettronica*” stabilisce:

“I processi verbali di assemblee generali o consigli di amministrazione, possono essere validamente rogati a distanza nei limiti stabiliti dal diritto federale. Il regolamento fissa le modalità.” (nota 12)

la relativa nota 12 recita. “*cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.*”.

Tale disposizione normativa, non è ancora entrata in vigore a seguito dei presupposti federali che -inizialmente- si prevedeva dovessero essere approvati, ma poi non lo sono stati.

Di conseguenza non è stato emanato il Regolamento di applicazione cantonale che permette di **rogare processi verbali a distanza certificati poi elettronicamente**, equivalenti a quelli su carta, ex art. 3 della *Ordinanza federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica* (OAPuE). Infatti, questi sarebbero dei **documenti elettronici**, che dovrebbero essere firmati elettronicamente dal notaio e dalle parti. Come vedremo sotto, l'attuale struttura della legge notarile cantonale e svizzera non permette ancora di procedere in questo modo.

Come noto, sebbene in Svizzera, teoricamente, dal 1° gennaio 2012, mediante l'art. 55a Disp Trans. CCS, sussistano le basi normative affinché un notaio possa procedere con una firma elettronica qualificata al contempo iscritta nel “*registro dei pubblici ufficiali rogatori*”, al rilascio -quantomeno- di una copia atto pubblico cartaceo sotto forma di “*documento notarile in formato elettronico*”, per ora- solo 11 cantoni hanno fatto di questa facoltà (UR, NW, FR, NE, BE, SZ, SO, AG, VD, BS e TG, stato al 2019). Non ancora il Cantone Ticino.

Quindi, l'atto pubblico completamente elettronico *ad initio*, con le parti e il notaio temporalmente contemporaneamente presenti ma spazialmente distanziati, siccome in collegamento remoto elettronico, con sottoscrizione finale l'atto pubblico elettronico, elettronicamente, in remoto, non è ancora una procedura notarile prevista in Svizzera, lo è, per ora, in nessun cantone.

Si può constatare che le disposizioni normative progressivamente emanate dalla Confederazione sul tema della “firma elettronica” sulla base delle competenze basate sugli art. 95 cpv. 1 (attività economica privata) e 122 cpv. 1 (legislazione del campo del diritto civile), Cost. Fed. progressivamente hanno formato una base normativa federale sulle firme elettroniche che ha supplito e rimpiazzato le singole competenze cantonali. Ciò ha

determinato una progressiva erosione nelle competenze cantonali in ambito di notariato, il cui primo passo concreto di integrazione centralizzata federale del diritto della firma elettronica, va intravisto nell'approvazione del menzionato art. 55a delle disp. Trans. CCS, entrato in vigore nel 1° gennaio 2012, che regola la realizzazione di copie elettroniche e la procedura di certificazione elettronica da parte di “*pubblici ufficiali rogatori*” cantonali in tutta la Svizzera. Mediante tale decisione, la Confederazione ha sottratto ai cantoni la competenza di regolare internamente le firme elettroniche. Ciò allo scopo di garantire una unità procedurale nel mercato interno Elvetico.

Il diritto notarile ticinese non ha dunque ancora integrato la firma elettronica qualificata né il sigillo elettronico federali nella propria normativa ex Ordinanza federale del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 4667), basata sulla Legge federale sulla firma elettronica del 18 marzo 2016.

Nel cantone Ticino, quindi, non è ancora possibile procedere con l'allestimento di un rogito (atto pubblico) **elettronico** di un verbale assembleare. Tale fatto rappresenta dunque ancora un ostacolo alla rogazione di un verbale di una assemblea elettronica virtuale. La stipola di un rogito cartaceo, come visto sopra, è invece sempre ammissibile, ciò che permette -eventualmente e solo- alle condizioni normative date, di rogare un rogito di una assemblea elettronica residuale nella forma cartacea, con la firma dei pochi presenti, ma non -ancora- di una assemblea completamente virtuale elettronica.

L'autorizzazione normativa contenuta nell'art. 27 dell'O 3 COVID-19, equivalente ad una deroga statutaria temporale federale, sebbene l'attività notarile sia tutt'ora competenza esclusiva dei cantoni, non è dunque sufficiente per supplire agli ostacoli formali tuttora presenti nel diritto notarile cantonale all'assemblea virtuale elettronica.

A queste riflessioni si giunge anche considerando come visto in precedenza che l'art. 34 della Legge notarile cantonale recita:

“gli atti pubblici devono essere pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti e dove la legge richieda di testimone dell'interprete”,

che quale “contemporanea presenza” si possa interpretare anche quale “*contemporanea presenza in remoto tramite sistemi elettronici*”, non è scontato.

Quale ulteriore ostacolo va considerato anche che l'articolo l'art. 23 dell'Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC), relativamente ai “*Verbali concernenti le deliberazioni*”, prevede:

“I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell'organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all'organo”

Dunque, sulla base dell'ORC la firma del notaio può essere o autografa o elettronica. In considerazione del principio dell'unità dell'atto e del fatto che non è ancora possibile apporre elettronicamente firme elettroniche su un documento elettronico, né da parte del notaio e né da parte dei componenti all'atto, anche questo ostacolo si avvera

insormontabile per quanto riguarda una eventuale assemblea societaria virtuale che dovesse richiedere la forma dell'atto pubblico.

Possiamo dunque constatare che, nonostante le aperture emergenziali e la revisione del diritto della società anonima attivata dal diritto federale, a seguito degli ostacoli tuttora esistenti nella normativa notarile cantonale ticinese derivanti non solo dall'assenza della recezione delle aperture federali per la firma elettronica da parte del notaio, ma anche della assenza ad oggi in Svizzera per il notaio della possibilità di poter rogare un atto elettronico con l'apposizione della firma elettronica sua e delle parti in un atto, le società non possono -ancora- svolgere assemblee virtuali elettroniche che necessitino dell'atto pubblico.

Possono per contro svolgere l'assemblea societaria nella forma residuale, ritenuto la presenza fisica quantomeno del presidente della seduta e del segretario, che dovranno poi firmare il rogito contenente le delibere assembleari che necessitano la forma dell'atto pubblico. A seconda dello Statuto, in casi semplici, il ruolo del segretario potrebbe anche essere assunto dallo stesso notaio.

11. Excursus: L'autentica di firma telefonica a distanza Ticinese

Relativamente ad un metodo di certificazione fattuale a distanza già permesso dalla legge notarile del Cantone Ticino dal 1995, è interessante menzionare l' "autentica di firma telefonica".

Il testo di legge, nel contesto dei brevetti, recita quanto segue:

Art. 68 Autentica di firma

1 Il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, nei soli casi:

- in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrittore o che questi gli dichiarò, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità certificata nel modo prescritto dall'articolo 38;*
- in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrittore, persona a lui conosciuta, che quest'ultimo ha apposto la firma o il segno.*

2 Mancando nel testo la dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo.

3 Il regolamento disciplina la confezione e la legalizzazione di firme digitali.

Secondo Christian Brückner (*Schweizerisches Beurkundungsrecht*, Schulthess, pag. 932) l'autentica di firma consiste in una determinazione di un fatto, consistente in 3 elementi:

- l'identità di colui che firma (in senso doppio quale esistenza e del nome che porta),
- l'autenticità della firma (vale a dire che questa sia stata dal profilo della tecnica di scrittura apposta dall'autore della persona identificata), e
- la volontà di firmare di tale persona.

Nel caso di autentica remota, per quanto riguarda la determinazione **dell'identità** Brückner indica che l'identificazione delle persone fisiche assenti può avvenire nei seguenti modi:

- sulla base della conoscenza personale (il notaio conosce la persona e la sua firma);
- sulla base di un certificato di identità di diritto pubblico esterno in particolare a seguito di una autentica di firma notarile
- sulla base di un certificato di identità privato personale qualificato.

Per quanto concerne la determinazione della **autenticità** della firma, è possibile procedere nel seguente modo:

- tramite la percezione in occasione della procedura di sottoscrizione, quando il sottoscrittore firma il testo corrispondenza in presenza del notaio, oppure
- tramite la percezione della dichiarazione di riconoscimento quando qualcuno, di fronte al notaio dichiara che riconosce la firma quale la propria.

Per quanto concerne **l'autenticità** della firma e la **volontà** di sottoscrivere in una procedura in assenza (autentica distanza), il notaio determina l'originalità della firma nel seguente modo:

- tramite la comparazione della firma con un'altra che il Notaio ha a sua disposizione, che indubbiamente è una firma autentica oppure,
- tramite la valutazione della firma sulla base dei suoi ricordi relativamente a firme già vista in precedenza della stessa persona.
- La volontà di firmare deriva dalla situazione, vale a dire dalla posizione della firma sul testo, la corrispondenza legale della firma a colui che ha firmato oppure nelle istruzioni e volontà che, colui che firmato, ha dato al notaio.

Relativamente alla **capacità di agire** dell'autore:

- Mediante l'autentica della firma il notaio certifica che in presenza del sottoscrittore oppure in caso di autentica a distanza, seguito della sua conoscenza personale del sottoscrittore, nonostante l'applicazione della diligenza necessaria, il notaio non ha percepito alcun indizio che potevo potesse fare sospettare relativamente alla capacità di agire del sottoscrittore.

Relativamente all'**esame sommario** del testo firmato:

- In ogni autentica di firma del notaio deve valutare in modo sommario il testo del documento oggetto di firma nella prospettiva degli obblighi di esclusione dal ministero, da interessi degni di protezione dell'autentica come pure della prevenzione di abusi.

Sulla base di una nota contenuta nel testo "*Legge sul notariato annotata*" Locarno, 1996 (pag. 86), l'adempimento della condizione del controllo mediante ogni altro mezzo

appropriato quale conoscenza diretta della firma o comparazione con un modello depositato non è richiesto dalla norma attualmente in vigore.

Con un “brevetto”, parallelo al rogito, e dei quali il notaio ticinese tiene due rubriche separate composte da serie numeriche progressive distinte, il diritto notarile ticinese conosce già la possibilità di certificare l'autenticità di una firma mediante un accertamento telefonico nei confronti di una persona già in precedenza conosciuta che conferma che la firma nelle mani del notaio è stata apposta dalla persona che ne dà conferma in via orale tramite un canale telefonico.

In occasione degli eventi pandemici, l'autentica telefonica ha avuto una buona diffusione per evitare che le parti dovessero comparire personalmente agli atti, mediante il conferimento di poteri di rappresentate a procuratori.

La vertiginosa diffusione delle piattaforme, anche semplici, di videoconferenza, ha permesso di combinare, in occasione del rogito, l'attività del procuratore con la contemporanea presenzialità, in remoto del rappresentato. Questo, pur non essendo presente all'atto fisicamente, ha potuto comunque porre le domande che si imponevano ai presenti all'atto, semplificando così dunque anche l'attività al rappresentante stesso che, per finire, comunque poi sottoscriveva per il rappresentato.

12. Conclusioni

Sulla base di quanto indicato in precedenza, il legislatore federale, con la grande revisione della Società anonima, ha voluto mettere a disposizione delle società degli strumenti moderni per la formazione e determinazione delle decisioni interne in particolare da parte le assemblee societarie composte da sempre più numerosi rappresentanti.

A questa apertura, si è imposta prepotentemente, prima di questa, una serie di semplici disposizioni di diritto pubblico amministrativo sanitario federale che hanno fatto breccia sulle limitazioni statutarie e legali civili federali. A seguito di queste, le società hanno dovuto e potuto, per quanto riguarda le assemblee, adottare nuovi metodi, anche di rogazione da parte di notai.

Se le disposizioni previste dall'art. 27 della O 3 COVID-19, riprese dall'art. 8 della Legge COVID-19, possano fare pensare a delle alternative esclusive per quanto riguarda l'esercizio dei diritti: per scritto, in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente, sulla base dello scopo delle disposizioni ed anche in considerazione dei tre metodi di svolgimento distanziato di assemblee societarie, queste fanno piuttosto pensare che, tali disposizioni, non debbano essere intese quali esclusive, bensì possano anche essere applicate in forma combinata, integrata ad una componente assembleare presenziale, dunque anche già in forma “ibrida”, a seconda del caso.

Vale a dire che, anche, in regime di interregno post-emergenziale, in attesa dell'entrata in vigore della grande revisione sulla società anonima con le rispettive disposizioni normative sulla tenuta delle assemblee, è ipotizzabile che oggi possono già avere luogo delibere assembleari in forma “ibrida”, ad esempio, in forma presenziale e scritta, o scritta e

elettronica, o elettronicamente e tramite un rappresentante indipendente, anche di fronte al notaio ticinese.

Ciò in particolare allo scopo di permettere a tutte le categorie di azionisti o soci di potere partecipare: per evitare che la scelta di un sistema, ad esempio quello elettronico, precluda la partecipazione agli azionisti non dotati di sistemi informatici necessari per potere partecipare all'assemblea. A questa potranno quindi partecipare -per esempio- o mediante una parallela votazione scritta o per tramite del rappresentante indipendente, a scelta.

Anche la procedura ticinese notarile di autentica telefonica della firma, in condizioni di distanziamento personale, si è rivelata di grande utilità per i notai, nel caso in cui una o più o parti che dovevano rogare l'atto erano loro già note. La procura e la presenza all'atto del procuratore, è anche stata abbinata, con utilità, alla contemporanea presenza elettronica in remoto del rappresentato nell'atto, che, sebbene fisicamente assente, ha potuto informalmente partecipare all'atto di rogazione.

L'autentica telefonica non basta comunque e non è idonea, da sola, per supplire all'assenza di disposizioni di diritto notarile cantonale coordinate a quelle federali sulla firma elettronica che permettano di potere svolgere un'assemblea virtuale elettronica (ai sensi sia delle norme emergenziali COVID-19 sia delle nuove future norme sulla Società anonima), necessitante di un atto pubblico quale presupposto di validità formale della stessa.

Manca ancora, sia a livello federale sia a livello dei cantoni, la base normativa per poter procedere con la rogazione diretta di un atto pubblico elettronico, non cartaceo, poi sottoscritto elettronicamente dal notaio e dalle parti. Anche la contemporaneità dell'atto notarile di verbalizzazione dell'assemblea con relativa sottoscrizione rende talvolta difficile la rogazione. In Ticino, contrariamente all'Italia, come Notai, non conosciamo -ancora- la possibilità di poter procedere con una verbalizzazione "non contestuale", successiva all'assemblea.

Sulla base dell'attuale diritto notarile ticinese e delle disposizioni federali sulla firma elettronica esistenti, non è dunque ancora possibile rogare una "pura" assemblea virtuale elettronica, vale a dire alla presenza del solo notaio collegato via computer all'assemblea, alla quale assiste in modo continuato, assieme al presidente e segretario e magari al rappresentante indipendente, tutti in presenza elettronica, remota.

È diverso invece per quanto riguarda le delibere delle assemblee societarie che non richiedono la forma dell'atto pubblico e dunque la presenza di un notaio: queste possono essere effettuate e deliberate elettronicamente, possibilmente nel rispetto dei principi minimi già indicati nel contesto delle future modifiche del diritto della società anonima. Ciò, anche, a garanzia della "tenuta" del verbale in caso di eventuale contestazione civile contro lo stesso.

Con l'attuale strumentario legislativo cantonale e federale, nel caso in futuro una società su suolo ticinese volesse procedere con una assemblea societaria elettronica virtuale che necessita di un atto pubblico, il notaio ticinese sarà impossibilitato dall'espletare la propria funzione.

Ciò, nonostante le modifiche attuate con il futuro diritto della società anonima abbiano quale scopo quello di rendere più dinamica la relazione tra consiglio d'amministrazione e gli azionisti, dunque, a facilitare le manifestazioni di volontà delle società già esistenti e costituite.

Le società, ritenuto che sarà possibile effettuare sedute virtuali multi-sede o anche all'estero (se quest'ultima modalità sarà prevista dallo Statuto), potrebbero anche essere tentate di fare rogare un atto da un notaio presso un altro cantone o all'estero, se dotati degli strumenti normativi necessari per poter procedere con successo con un atto elettronico con firma elettronica di parti a distanza.

Si aprirà un capitolo interessante non solo del riconoscimento e la libera circolazione degli atti pubblici extra cantonali ed esteri, ma pure, cosa che al momento ancora mi pare non esista neppure a livello europeo, del riconoscimento internazionale delle firme elettroniche qualificate, sia delle singole parti all'atto, sia dei notai autorizzati quali pubblici ufficiali.

Oggi, assistiamo ad una scoordinazione internazionale persino a fronte alle diverse forme di posta elettronica certificata nazionali. Ad esempio, non conoscendo la Svizzera una forma d'integrazione alla messaggistica PEC italiana, se non mediante l'apertura di un conto dall'estero in Italia (comunque complicato, sempre sia possibile), l'esigenza di questa forma preclude talvolta la possibilità di comunicare internazionalmente taluni atti, anche elementari, meditante tale sistema, in particolare quando si esclude esplicitamente la possibilità di comunicare -parallelamente- mediante la posta tradizionale.

A livello europeo, lo sviluppo dei nuovi "multiversi" di grandi dati di comunicazione elettronica, nel contesto dello scopo dell'Unione Europea volto a favorire lo "*Spazio economico europeo*", porta ora questo a regolare lo "*Spazio comune dei dati*" nell'UE. Ciò, finalizzato a garantire una interoperabilità che possa permettere di dis-isolare gli insiemi dei partecipanti allo scambio di informazioni. Una procedura alla quale anche la Svizzera, sebbene fuori dall'Europa, occorrerà che si integri, se vuole a sua volta garantire una interoperabilità. Come e quando tale evoluzione impatterà anche sull'attività dei Notai nel contesto internazionale è difficile da prevedere.

Di fronte alla dinamica di apertura federale elvetica alle tecniche di comunicazione elettronica, il Cantone Ticino ha il dovere di adottare i correttivi e le integrazioni legislative necessarie affinché, anche i suoi notai, possano stare al passo con i tempi, e le società possono svolgere assemblee virtuali necessitanti di atto pubblico senza essere tenute a dovere scegliere altri territori e notai in grado di offrire tali servizi. Una bella sfida di sopravvivenza tecnologica, anche per il Cantone Ticino.

Cogliendo l'invito del Consigliere Nazionale del Notariato Notaio Giuseppe Calafiori, Notai: accettiamo la sfida!

Niccolò Salvioni, Notaio in Locarno, 8 ottobre 2021 (traccia parzialmente rielaborata post relazione)

niccolo@salvionilaw.ch

Fonti:

- *Modalità per la tenuta di una assemblea generale e le loro autentiche della Federazione Svizzera dei Notai (dal sito interno della federazione)*
- *Grande revisione della Società Anonima del 19 giugno 2020, nuovi art. 701a - 701f e 702 nCO:*
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1302/it>
- *FAQ pubblicato dal Dipartimento federale di giustizia sul tema “Coronavirus e assemblee generali”, stato 1° settembre 2021:*
<https://www.bj.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/fag-qv-i.pdf>
- *“Das Aktienrecht im Wandel”, Prof. Hans Kaspar von Der Crone e Sandro Bernet, “Der Tagungsort der Generalversammlung im revidierten Aktienrecht”, Dike Verlag, San Gallo, 2020, pag. 265 ss.*
- *«Das neue schweizerische Recht der virtuellen Generalversammlung im Lichte anderer Rechtsordnungen» Jean-Pascal Stoll, Recht, Stämpfli Verlag, Bern, 2021, No 1, pag. 37).*
- *«Die Generalversammlung nach revidiertem Aktienrecht», Prof. Roland Müller e Fabian Akeret, Schweizerische Juristen Zeitung, No. 1, 15.01.201, a pag 15.*
- *Zu den kantonalen Beurkundungsverfahren als Ausgangslage für einen bundesrechtlichen Notariatsprozess und zugleich zu den Schwierigkeiten einer Vereinheitlichung der materiellen Notariatsrechts – eine Standortbestimmung», in Aktuelle Themen zur Notariatspraxis”, edito dalla FSN, 2018, Berna.*
https://www.ziv.unibe.ch/ueber_uns/personen/personen_abt_prof_wolf/e248082/e762271/e709012/SNV_AktuelleThemenNotariatspraxis_ArtWolf_ger.pdf
- *Schweizerisches Beurkundungsrecht, Christian Brückner, Schulthess, 1993, Zürich*
- *“Legge sul notariato annotata” 1996, Locarno.*

APPENDICE: MANDATO PRECAUZIONALE SVIZZERO

Il mandato precauzionale (“Vorsorgeauftrag” o “Mandat pour cause d’inaptitude”) è codificato negli artt. 360 segg. del Codice Civile Svizzero (CCS).

Tali articoli sono da ricondurre alla revisione del diritto di protezione degli adulti entrata in vigore il 1. gennaio 2013.

La natura del mandato precauzionale è quella di un atto giuridico unilaterale, dato che è necessaria unicamente la dichiarazione di volontà del mandante.

Nonostante la terminologia “mandato”, il mandato precauzionale non è da equiparare al contratto di mandato degli artt. 394 segg. CO.

Il mandato precauzionale ha lo scopo di garantire che la persona possa decidere liberamente chi si occuperà della cura della sua persona, dei suoi interessi patrimoniali e della sua rappresentanza nelle relazioni giuridiche prima del caso essa divenga incapace di discernimento (Art. 360 cpv. 1 CCS).

Nel mandato precauzionale non vengono regolate le questioni sui provvedimenti medici o terapeutici, dato che ciò può essere regolato da una parallela “direttiva del paziente” (“*Patientenverfügung*” “*Directives anticipées du patient*”) che segue regole diverse negli artt. 370 segg. CCS.

Il mandato precauzionale sottostà alla condizione sospensiva che il mandante diventi incapace di discernimento. Una volta recuperata la capacità di discernimento, il mandato precauzionale si estingue ex lege (art. 369 cpv. 1 CCS).

Il mandatario può essere una persona fisica oppure giuridica. La persona fisica deve essere maggiorenne e avere l’esercizio dei diritti civili. Normalmente viene nominato un parente o una persona vicina, ma è ad esempio possibile nominare anche una persona giuridica quali una banca o una fiduciaria.

La costituzione del mandato precauzionale richiede che esso venga scritto interamente a mano (atto olografo) o per atto pubblico (art. 361 cpv. 1 CCS). Deve essere inoltre datato e firmato (art. 361 cpv. 2 CCS).

Su domanda, il mandato precauzionale può essere iscritto dall’ufficio dello stato civile competente ove è domiciliato colui che lo ha redatto in una banca dati centrale (art. 361 cpv. 3 CCS), di modo che, ad avvenuta incapacità di discernimento, l’autorità di protezione venga a conoscenza in tempi brevi dell’esistenza del mandato e, se depositato presso un notaio, presso quale notaio questo si trova.

Fintanto che il mandante è capace di discernimento, egli può ritirare e apportare liberamente modifiche al mandato precauzionale rispettando una delle forme previste per la sua costituzione oppure distruggendo il documento (art. 362 CCS).

Quando l'Autorità di Protezione degli Adulti ("*Erwachsenenschutzbehörde*" "*Autorité de Protection de l'Adulte*") competente del luogo di domicilio della persona necessitante misure di protezione apprende dell'incapacità di discernimento di una persona, essa verifica se sussiste un mandato precauzionale e verifica che sia valido. Il mandatario deve poi accettare il mandato (art. 363 CCS).

Il mandatario può chiedere all'autorità di protezione degli adulti di interpretare il mandato e di completarlo (art. 364 CCS).

Durante il periodo di incapacità di discernimento, il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato precauzionale (art. 365 cpv.1 CCS). In caso di conflitto di interesse, i suoi poteri decadono ex lege.

Il mandatario viene compensato per la sua attività in base a quanto disposto nel mandato precauzionale oppure da quanto deciso dall'autorità di protezione degli adulti nel caso non vi siano disposizioni sul compenso nel mandato precauzionale (art. 366 CCS).

Per quanto riguarda la disdetta del mandato precauzionale, esso può venir disdetto dal mandatario in ogni momento con preavviso scritto all'autorità di protezione degli adulti (art. 367 cpv. 1 CCS) oppure senza preavviso per motivi gravi (art. 367 cpv. 2 CCS).

In ogni caso l'autorità di protezione degli adulti può intervenire in ogni momento per salvaguardare gli interessi del mandante nel caso questi siano in pericolo o non siano più salvaguardati (art. 368 CCS).

In caso di assenza del mandato precauzionale, un limitato potere di rappresentanza viene affidato per legge al coniuge o al partner registrato (art. 374 CCS). Negli altri casi spetta all'autorità di protezione degli adulti decidere sulla rappresentanza della persona incapace di discernimento, come ad esempio ordinare una curatela (art. 390 segg. CCS).

Nella svizzera tedesca questa autorità giudiziaria di protezione degli adulti si è integrata nelle "*Kindes – und Erwachsenenschutzbehörde*" (KESB), nella svizzera romanda "*Autorité de protection de l'enfant e de l'adulte*" mentre in Ticino "*Autorità Regionale di Protezione*" (ARP).

A seconda del Cantone, essendo l'organizzazione giudiziaria di competenza cantonale, queste autorità hanno carattere giudiziario o amministrativo. In quest'ultimo caso, spesso, tale qualifica rende il riconoscimento delle loro decisioni in ambito civile internazionale difficile.

Nel Cantone Ticino è in atto una riforma delle ARP che, impiegherebbero oltre a rendere maggiormente professionali, le integrerebbero al potere giudiziario, cosa che dovrebbe facilitare il riconoscimento internazionale delle proprie loro decisioni di protezione.

Dal profilo internazionale occorre rilevare che la Svizzera, analogamente l'Italia ha sottoscritto la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** del 13 dicembre 2006. Questa convenzione, ratificata dall'Italia, prevede la partecipazione e l'inclusione piene ed effettive in seno alla società.

La Svizzera analogamente ad Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Monaco, Portogallo, Regno Unito, anche ratificato la **Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti**, Conclusa all'Aia il 13 gennaio 2000.

La convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti del 2000 prevede, all'art. 5, che autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti a adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

L'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 2000 regola il **mandato in caso di incapacità, o mandato precauzionale**.

Secondo questo l'esistenza, l'ampiezza, la modifica e l'estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati qualora egli non sia in grado di curare i propri interessi, sono rette dalla legge dello Stato in cui l'adulto risiede abitualmente alla data dell'accordo o dell'atto unilaterale, sempre che non sia stata designata espressamente per scritto una delle leggi

- a) uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
- b) uno Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
- c) uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto, per quanto attiene a detti beni.

L'Italia ha firmato la convenzione dell'Aia del 2000 il 31 ottobre 2008, non ne ha ancora approvato il disegno di legge di governo che ne autorizzi la ratifica. Dunque, questa convenzione non risulta ancora applicabile in Italia.

I mandati precauzionali svizzeri non vengono quindi ancora riconosciuti in Italia siccome ritenuti estranei al suo ordinamento (cfr. relazione annessa del Consiglio del Notariato Ufficio Studi al quesito n. 178-2020/A).

Niccolò Salvioni, Notaio in Locarno, 8 ottobre 2021 (traccia della relazione),
niccolo@salvionilaw.ch

Fonti:

- *Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi. Quesito n. 178-2020/A, SVIZZERA - PROTEZIONE DEI MAGGIORI D'ETÀ - mandato precauzionale*
<https://aldricus.giustizia.it/wp-content/uploads/2021/02/SVIZZERA-178-2020A-1.pdf>
- *Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, Conclusa all'Aia il 13 gennaio 2000, ratificata dalla Svizzera il 27 marzo 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2009*
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/381/it>
- *Atto Camera n. 2797 XVII Legislatura; Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*
<https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45135.htm#>
- *Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi. Quesito n. 178-2020/A, SVIZZERA - PROTEZIONE DEI MAGGIORI D'ETÀ - mandato precauzionale*
<https://aldricus.giustizia.it/wp-content/uploads/2021/02/SVIZZERA-178-2020A-1.pdf>